



**nota integrativa
al BILANCIO
DI PREVISIONE
2020-2021**



CITTÀ DI
CORREGGIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti; viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente;

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
 - di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
1. di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
 2. di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa: apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa: indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni

di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti

contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularità e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa
Esercizio 2019	€ 0,00
Esercizio 2020	€ 0,00
Esercizio 2021	€ 0,00

Con la Circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, recante modifiche alla Circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio 2018-2020 per gli enti territoriali, in armonia con le sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, dispone che "... le città metropolitane, le Provincie e i Comuni, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n.5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019-2021, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3)

Equilibrio complessivo (tabella 1):

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	5.564.164,37	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione		-	-	-
Fondo pluriennale vincolato		-	3.121.250,00	1.000.000,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.155.727,52	14.486.538,13	14.470.538,13	14.470.538,13	Titolo 1 - Spese correnti	23.240.811,07	18.253.057,21	18.202.113,17	18.202.113,17
					- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	994.090,79	952.723,28	888.723,28	888.723,28					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.562.977,36	3.070.351,76	3.070.351,76	3.070.351,76					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.033.159,47	10.586.560,00	3.470.000,00	2.250.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.282.857,80	10.586.560,00	6.591.250,00	3.250.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		3.121.250,00	1.000.000,00	-
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Totale entrate finali.....	36.745.955,14	29.096.173,17	21.899.613,17	20.679.613,17	Totale spese finali.....	36.523.668,87	28.839.617,21	24.793.363,17	21.452.113,17
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	256.555,96	256.555,96	227.500,00	227.500,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.340.824,58	4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.629.028,88	4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00
Totale titoli	42.086.779,72	33.161.173,17	25.964.613,17	24.744.613,17	Totale titoli	41.409.253,71	33.161.173,17	29.085.863,17	25.744.613,17
	47.650.944,09	33.161.173,17	29.085.863,17	25.744.613,17		41.409.253,71	33.161.173,17	29.085.863,17	25.744.613,17
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE					TOTALE COMPLESSIVO SPESE				
Fondo di cassa finale presunto	6.241.690,38								

* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.564.164,37			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		-	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		18.509.613,17 -	18.429.613,17 -	18.429.613,17 -
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		18.253.057,21 - 484.000,00	18.202.113,17 - 484.000,00	18.202.113,17 - 484.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)				-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		256.555,96 -	227.500,00 -	227.500,00 -
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	-	-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO					

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Equilibrio di parte capitale (tabella 3):

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-	3.121.250,00	1.000.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	10.586.560,00	3.470.000,00	2.250.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	10.586.560,00 3.121.250,00	6.591.250,00 1.000.000,00	3.250.000,00 -
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-	-	-

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		-	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			-	-	-

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			
	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.465.889,94	14.050.701,92	14.548.048,13	14.486.538,13	14.470.538,13	14.470.538,13
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.066.346,52	1.240.316,04	1.258.177,42	952.723,28	888.723,28	888.723,28
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.317.493,12	4.012.998,39	3.442.635,09	3.070.351,76	3.070.351,76	3.070.351,76
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.713.936,51	6.143.185,39	10.227.645,00	10.586.560,00	3.470.000,00	2.250.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	1.953.242,98	1.301.376,71	2.575.583,29	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.868.217,18	2.950.216,42	4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	3.436.406,34	800.899,79	2.109.018,85	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	1.858.095,09	3.713.536,09	2.838.245,34	-	3.121.250,00	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE	33.726.384,70	34.865.097,02	39.790.146,54	35.736.756,46	29.085.863,17	25.744.613,17
	-	-	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	20.228.053,84	22.383.604,54	19.218.558,32	18.253.057,21	18.202.113,17	18.202.113,17
Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.189.694,63	9.006.429,66	16.250.032,26	10.586.560,00	6.591.250,00	3.250.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	256.555,96	256.555,96	256.555,96	256.555,96	227.500,00	227.500,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.868.217,18	2.950.216,42	4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00
TOTALE SPESE	30.542.521,61	34.596.806,58	39.790.146,54	33.161.173,17	29.085.863,17	25.744.613,17

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	2	2	3	4	5	6	
IMU	5.292.121,90	5.060.058,91	5.263.707,25	5.263.707,25	5.263.707,25	5.263.707,25	0,00%
IMU partite arretrate	-	-	-	-	-	-	-
ICI partite arretrate	310.000,00	242.170,58	340.000,00	290.000,00	274.000,00	274.000,00	-14,71%
Imposta comunale sulla pubblicità	207.070,07	153.506,87	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
Addizionale IRPEF	575.000,00	588.156,43	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00%
TASI	93.292,58	88.811,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Altre imposte							
TARI	3.997.162,59	4.131.506,09	4.282.707,14	4.282.707,14	4.282.707,14	4.282.707,14	0,00%
TARI partite arretrate	66.197,22	1.672,17	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-50,00%
TOSAP							
Altre tasse							
Diritti sulle pubbliche affissioni	19.000,00	19.623,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
Fondo solidarietà comunale	3.906.045,58	3.765.142,46	3.696.633,74	3.685.123,74	3.685.123,74	3.685.123,74	-0,31%
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.465.889,94	14.050.647,92	14.568.048,13	14.486.538,13	14.470.538,13	14.470.538,13	-0,56%

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale – ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare per quanto riguarda l'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed "imbullonati". Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative.

Le aliquote previste per il 2020, invariate rispetto al 2019, sono le seguenti:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALiquota
Abitazione Principale A/1, A/8, A/9	0,4%
Locazione canone concordato	0,58%
Comodato gratuito tra parenti entro il I° grado	0,58%
A/1 – A/9 a canone libero	0,91%
C/1 – C/3 immobili cat. B – D/1 –	0,84%

D/3 - D4 - D/6 - D/7	
Terreni agricoli	0,84%
A/10 - C/2 - C/4 - D/2 - D/5 - D/8	0,84%
Aree edificabili	0,84%
Fabbricati sfitti	1,06%

Per l'anno 2019 l'Amministrazione Comunale non ha previsto nessuna modifica delle aliquote.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2018 dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale da questo tributo.

La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione viene tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, septies e octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015: in base a tale nuova normativa, infatti, è previsto un ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU /TASI derivanti dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli 2015.

Tale impostazione è rimasta inalterata nella legge di bilancio per l'annualità 2020.

Il gettito previsto di € 100.000,00 sarà rivolto alla copertura parziale, pari al 3,46%, dei costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2020:

<i>Servizi individuati</i>	<i>Costi in €</i>
Illuminazione pubblica	630.000,00
Manutenzioni aree verdi	240.000,00
Sicurezza	323.179,04
Servizi socio assistenziali	808.058,90
Tutela e valorizzazione dei beni culturali	888.850,29

Totale Costi previsti nel 2019 per i servizi indivisibili	2.890.088,23
Totale entrate previste nel 2019 per TASI	100.000,00
% di copertura costi servizi indivisibili TASI	3,46

Le aliquote 2020, che verranno approvate in Consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio armonizzato 2020/2022, sono le seguenti:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALiquota
Abitazione principale	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati all'impresa	0,25%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%

Per l'anno 2019 l'Amministrazione Comunale non ha previsto nessuna modifica delle aliquote.

RECUPERO EVASIONE TRIBUTI LOCALI

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

€ 290.000,00 per il 2020

€ 274.000,00 per il 2021

€ 274.000,00 per il 2022

In via prudenziale si è proceduto ad una riduzione della previsione per l'anno 2021 e 2022.

Questa diminuzione non è dovuta ad una riduzione del controllo sulle annualità passate ma solamente ad un contenimento delle previsioni di entrata.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

Inoltre, a seguito dell'approvazione del quarto decreto del 30 marzo 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF che, precedentemente alla modifica, doveva essere accertata per un importo pari a quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze e pubblicate sul portale per il federalismo fiscale.

La regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2018 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2016 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2016 e in c/residui nel 2017). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Si è reso necessario, pertanto, rivedere l'accertamento di tale entrata, al fine di renderlo conforme alla nuova modalità di contabilizzazione.

Il gettito previsto è pari a:
€ 680.000,00 per il 2020
€ 680.000,00 per il 2021
€ 680.000,00 per il 2022

L'importo è stato aumentato rispetto al 2018 in quanto sono state aggiornate le banche dati ed in conseguenza vi è un aumento della base imponibile su cui calcolare l'addizionale irpef.

Rispetto al massimo previsto dalle proiezioni l'Amministrazione ha deciso di inserire, in via precauzionale, a bilancio un importo più basso.

TASSA RIFIUTI - TARI

La determinazione delle tariffe **TARI** (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi.

Il dato inserito a bilancio pari ad € 4.282.707,14 è stato calcolato utilizzando i dati approvati da ATERSIR con propria deliberazione n. CLRE/2019/2 del 23/01/2019 relativa all'approvazione del piano finanziario 2019 del servizio raccolta, trasporto e smaltimento ed a questi sono stati aggiunti maggiori prestazioni e l'aumento del costo del servizio.

Il valore corretto della TARI sarà calcolato solo successivamente all'approvazione da parte di ATERSIR del piano finanziario 2020.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è effettuata direttamente dal Comune. Il gettito dell'imposta è iscritto per € 150.000,00, quello del diritto sulle pubbliche affissioni è previsto in € 15.000,00.

COSAP

Per il canone di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 140.000,00, sulla base delle tariffe vigenti tenendo presente le modifiche apportate al regolamento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 26/06/2015, in leggera flessione rispetto al triennio precedente.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Per l'anno 2019 la previsione è stata calcolata sulla base degli importi definiti per l'anno 2018, applicando una riduzione di € 80.000,00 dovuta alla diversa percentuale di ripartizione del fondo relativa ai fabbisogni standard.

Il dato sarà sicuramente soggetto a revisioni in corso d'anno

Qui in dettaglio la previsione calcolata circa il riparto del fondo di solidarietà comunale a carico del Comune:

	2019	2020	2021	2022
RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'	3.696.633,74	3.685.123,74	3.685.123,74	3.685.123,74

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 7
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.607.512,89	1.195.316,04	1.253.177,42	952.723,28	888.723,28	888.723,28	-23,98%
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da imprese	6.000,00	45.000,00	5.000,00		-	-	-100,00%
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private				-	-	-	
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	452.833,63	-	-	-	-	-	#DIV/0!
TOTALE Trasferimenti correnti	2.066.346,52	1.240.316,04	1.258.177,42	952.723,28	888.723,28	888.723,28	-24,28%

TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato si sono praticamente ridotti. In tale voce sono iscritti:

€ 339.000,00 contributo stato;

€ 50.000,00 contributo per svolgimento elezioni;

€ 300.000,00 contributi scolastici vari;

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

Si evidenziano i seguenti contributi Regionali:

Anno 2020:

Contributo regionale per unione dei comuni: € 118.171,28

Contributo regionale per abbattimento tari € 81.552,00

Contributo regionale per progetto valorizzazione centro storico € 64.000,00

Anno 2021:

Contributo regionale per unione dei comuni: € 118.171,28

Contributo regionale per abbattimento tari € 81.552,00

Anno 2022:

Contributo regionale per unione dei comuni: € 118.171,28

Contributo regionale per abbattimento tari € 81.552,00

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	2	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.186.486,85	1.334.202,34	1.436.732,28	1.383.500,00	1.383.500,00	1.383.500,00	-3,71%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.094.596,30	825.343,19	530.640,25	434.446,85	434.446,85	434.446,85	
Interessi attivi	6,82	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Altre entrate da redditi da capitale	419.679,63	452.119,68	466.948,41	298.107,53	198.107,53	298.107,53	-36,16%
Rimborsi e altre entrate correnti	616.723,52	1.401.333,18	1.008.314,15	954.297,39	954.287,38	954.287,38	-5,36%
TOTALE Entrate extra tributarie	3.317.493,12	4.012.998,39	3.442.635,09	3.070.351,77	2.970.341,76	3.070.341,76	-10,81%

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da gestione dei beni:

Affitto casa di riposo: € 152.000,00

Affitto parcheggio interrato porta Reggio: € 30.000,00

Affitto sede unione: € 40.000,00

PROVENTI DERIVANTI DALL' ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 229.446,85 per le annualità 2020-2022, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi.

Oltre alla voce relativa alla sanatorie e sanzioni a regolamenti edilizi pari ad € 200.000,00 quantificate in base all'andamento degli ultimi anni.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati le somme destinate agli investimenti in conto capitale previsti nel programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Con deliberazione del Consiglio Comunale verrà approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per l'anno 2020 nel testo del piano delle alienazioni sono individuati beni da dismettere per un importo complessivo di € 2.543.756,00, nell'anno 2021 € 1.212.000,00 e per l'anno 2022 € 800.000,00.

Buona parte delle alienazioni sono necessarie a cofinanziare interventi per i quali l'Amministrazione Comunale ha richiesto un contributo allo Stato.

Nel caso di non concessione del contributo tali interventi non verranno eseguiti.

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 440.000,00 per l'anno 2020, in € 490.000 per l'anno 2021 e in € 350.000 per l'anno 2022.

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

In questa voce sono classificate le partecipazioni azionarie detenute dell'Amministrazione Comunale che si prevede di alienare.

Per gli anni 2020 – 2022 non si prevede di alienare azioni iren.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. L'attuale livello di liquidità consente di ipotizzare che anche per il triennio 2020-2022 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla somma degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2020	2021	2022
FPV – parte corrente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	€ 0,00	€ 3.121.250,00	€ 1.000.000,00

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregati, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

PREVISIONI DI BILANCIO						
SPESE	REDICONTO 2018	PREVISIONE DEFINITIVA 2019	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Disavanzo di amministrazione				-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti - di cui <i>fpV</i>	22.383.604,54 307.253,64	19.218.558,32	23.240.811,07	18.253.057,21	18.202.113,17	18.202.113,17
Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui <i>fondo pluriennale vincolato</i>	9.006.429,66 2.530.991,70	16.250.032,26 3.692.745,00	13.282.857,80	10.586.560,00 3.121.250,00	6.591.250,00 1.000.000,00	3.250.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui <i>Fpv</i>		-	-	-	-	-
Spese finali.....	31.390.034,20	35.468.590,58	36.523.668,87	28.839.617,21	24.793.363,17	21.452.113,17
Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	256.555,96	256.555,96	256.555,96	256.555,96	227.500,00	227.500,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		-	-	-	-	-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.950.216,42	4.065.000,00	4.629.028,88	4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00
Totale titoli	34.596.806,58	39.790.146,54	41.409.253,71	33.161.173,17	29.085.863,17	25.744.613,17
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	34.596.806,58	39.790.146,54	41.409.253,71	33.161.173,17	29.085.863,17	25.744.613,17

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Macroaggr. di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Previsione assestata 2019	Previsione esercizio N	Previsione esercizio N+1	Previsione esercizio N+2
Redditi da lavoro dipendente	1.850.694,94	2.028.819,83	2.153.598,81	2.179.012,24	2.179.012,24	2.179.012,24
Imposte e tasse a carico dell'ente	460.524,44	865.262,39	985.720,41	848.514,58	853.834,38	853.834,38
Acquisto di beni e servizi	5.563.620,28	7.586.190,07	6.819.615,54	7.051.202,00	7.022.200,56	7.022.200,56
Trasferimenti correnti	5.385.067,73	9.077.012,29	7.440.009,63	7.553.065,99	7.553.065,99	7.553.065,99
Trasferimenti di tributi						
Fondi perequativi						
Interessi passivi	3.259,05	4.329,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese per redditi da capitale						
Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Altre spese correnti	3.496.599,53	2.514.737,08	1.814.613,93	616.262,40	589.000,00	589.000,00
TOTALE	16.759.765,97	22.076.350,90	19.218.558,32	18.253.057,21	18.202.113,17	18.202.113,17

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2019/2021, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio oltre che delle variazioni indicate nella delibera del fabbisogno triennale del personale e dei rinnovi contrattuali.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Correggio non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997): IRAP iscritta per € 140.084,38;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012: tassa di circolazione iscritta per € 2.750,00;
- imposta sul valore aggiunto pari ad € 600.000,00, uguale all'anno precedente dovuto principalmente alla predisposizione delle varie aste pubbliche per la vendita del patrimonio dell'ente inserito nel piano di alienazione;
- imposte e tasse per 105.680,20 (bonifica dell'Emilia Centrale e tasse varie).

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attualmente e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

TRASFERIMENTI CORRENTI - In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi ed i più rilevanti sono:

- trasferimenti destinati all'Unione dei Comuni Pianura Reggiana per € 2.086.856,35 di cui:

- € 98.084,02 per ufficio personale;
- € 136.441,01 per servizi informativi;
- € 823.179,04 per servizio polizia municipale;
- € 22.725,25 per servizio notifiche;
- € 17.939,48 per sportello unico associato;
- € 789.878,70 per servizi sociali;
- € 48.908,82 per servizi generali unione;
- € 11.362,62 per servizio protezione civile;
- € 146.337,40 per servizio tributi;

Trasferimenti destinati all'Asp Magiera Ansaloni per € 190.838,48;

Trasferimenti all'Istituzione servizi educativi, scolastici, culturali e sportivi:

- trasferimenti relativi al settore scolastico per € 2.962.471,78;
- trasferimenti relativi al settore culturale per € 967.277,60;
- trasferimenti relativi al settore sportivo per € 430.209,79;
- trasferimenti contributi scolastici ministeriali € 300.000,00

- trasferimenti al Comune di Novellara per la gestione del canile intercomunale per € 60.000,00;
- trasferimenti all'Azienda Consorziale Trasporti (Act) per contributo di qualificazione per € 56.852,00;
- trasferimenti alla Proloco di Correggio per il servizio di gestione delle fiere comunali per € 43.000,00;

INTERESSI PASSIVI - La spesa per interessi passivi è prevista in € 5.000,00 per il 2020, in € 5.000,00 per il 2021 ed in € 5.000,00 per il 2022 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei prestiti obbligazionari passivi.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Ammortamenti - Il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, come disposto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di riserva - comprende il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva è iscritto per € 75.000,00 nel 2020, per € 75.000,00 nel 2021 e per € 75.000,00 nel 2022 - in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30% e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2 ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta

danni certi all'amministrazione.

Tale quota minima è stabilita per un importo di € 57.262,40.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2015 (primo anno di applicazione).

In particolare la procedura è stata la seguente:

- 1) sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2) sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2015: la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

A) media semplice;

B) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

- 3) per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

a) per le entrate accertate per competenza, la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente; e così via negli anni successivi;

b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati all'esercizio precedente; e così via negli anni successivi.

4) Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Nelle annualità 2015 e 2016 gli enti già sperimentatori dovevano stanziare in spesa una quota non inferiore al 55% dell'importo dell'accantonamento ordinario. Nell'annualità 2017 lo stanziamento deve essere almeno pari al 70%, mentre nel 2018 deve essere pari all' 85% e dal 2019 al 100%.

Per gli enti non sperimentatori, invece, la previsione di stanziamento deve essere la seguente:

2020	95%
2021	100%
2022	100%

A fronte di tale agevolazione gli stanziamenti di bilancio sono così calcolati:

Anno	Quota minima (a)	Importo del FCDE calcolato (b)	Importo minimo da stanziare (c=a*b)	Importo effettivamente stanziato
2020	95%	€ 483.971,05	€ 483.971,05	€ 484.000,00
2021	100%	€ 483.971,05	€ 483.971,05	€ 484.000,00
2022	100%	€ 483.971,05	€ 483.971,05	€ 484.000,00

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

breve descrizione	%	stanziamento entrata 2020	da stanziare al fondo 2019 (100%)	stanziamento entrata 2021	da stanziare al fondo 2019 (100%)	stanziamento entrata 2022	da stanziare al fondo 2020 (100%)
Tari	9,75%	4.282.707,14	417.563,95	4.282.707,14	417.563,95	4.282.707,14	417.563,95
Recupero imu	12,86%	290.000,00	37.294,00	274.000,00	35.236,40	274.000,00	35.236,40
Affitti	24,07%	120.500,00	29.004,35	120.500,00	29.004,35	120.500,00	29.004,35
TOTALE			483.862,30		481.804,70		481.804,70

IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la

compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);

- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Correggio.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

Pubblicità e sponsorizzazioni
Mense
Teatro
Museo
Asili nido e materne
Corsi extrascolastici
Trasporti scolastici
Noleggio sala civica
Videoteca
Luce mercati
Farmacia
Gestione aree
Prestazioni per conto terzi
Prestazioni ludoteca
Affittanze rami d'azienda
Servizi educativi e assistenziali
Vendita energia

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Previsione assestata 2019	Previsione esercizio N	Previsione esercizio N+1	Previsione esercizio N+2
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.345.585,64	676.325,35	9.764.133,90	7.395.310,00	5.521.250,00	3.180.000,00
Contributi agli investimenti	44.630,32	34.011,35	136.570,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Altri trasferimenti in c/capitale	5.546.230,45	5.765.101,26	2.656.583,29			
Altre spese in c/capitale	-	-	3.692.745,00	3.121.250,00	1.000.000,00	-
TOTALE	6.936.446,41	6.475.437,96	16.250.032,19	10.586.560,00	6.591.250,00	3.250.000,00

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei prestiti obbligazionari al 01.01.2020 risulta essere pari ad € 1.411.055,12.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei prestiti in essere ammontano ad € 256.555,96 per il 2020, € 227.500,00 per il 2021 ed € 227.500,00 per il 2022.

TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale.

Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerate nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Di seguito si riepilogano le garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 207 TUEL:

OGGETTO	Importo €	Inizio	Scadenza	Atto
Ristrutturazione piscina comunale - Coopernuoto	272.000,00	31/03/2011	31/12/2020	C.C. 113 del 24/09/2010
Realizzazione piscina scoperta - Coopernuoto	400.000,00	20/01/2011	20/10/2020	C.C. 24 del 26/02/2010

Il Comune di Correggio ha costituito in data 10/01/2007 una società unipersonale a responsabilità limitata, interamente partecipata dal Comune stesso, denominata EN.COR. s.r.l., alla quale ha attribuito scopi volti alla innovazione tecnologica e alla realizzazione di impianti e servizi energetici da fonti rinnovabili.

Per poter perseguire la realizzazione e gestione di impianti per la produzione energetica alimentati ad olio vegetale al servizio della rete di teleriscaldamento e la realizzazione e gestione di impianti per la valorizzazione energetica di essenze legnose e/o vegetali, En.cor s.r.l. è ricorso all'indebitamento presso vari istituti di credito.

L'ottenimento dei finanziamenti da parte di vari istituti di credito era subordinato all'emissione di lettere di patronage da parte dell'Amministrazione Comunale, di seguito elencate:

Istituto	Importo	N. Atto
Banca nazionale del lavoro	€ 6.500.000	Lettera Sindaco del 24 agosto 2007
Banca nazionale del lavoro	€ 6.670.000	G.C. 82 del 14 luglio 2009
Banca nazionale del lavoro	€ 1.330.000	G.C. 83 del 14 luglio 2009
San Felice 1893 Banca Popolare soc. Coop	€ 7.500.000	G.C. 101 del 29 settembre 2009
San Felice 1893 Banca Popolare soc. Coop	€ 4.000.000	G.C. 130 del 15 dicembre 2009
Banco Popolare di Verona e Novara	€ 9.600.000	G.C. 129 del 10 dicembre 2010

In seguito alla modifica normativa relativamente alle società partecipate dagli enti locali, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2013, il Comune di Correggio ha deciso la dismissione della società En.cor srl da effettuarsi entro il 30 settembre 2013.

Il Comune di Correggio, quindi, conferiva incarico ad un professionista affinché stimasse il valore del patrimonio di En.cor srl, al fine di stabilirne il valore in vista della successiva dismissione.

Successivamente, in applicazione della deliberazione sopra riportata, è stata approvata la deliberazione di Giunta comunale n.41 del 6/5/2013 che ha aggiornato l'Iter amministrativo di dismissione della società - En.cor s.r.l., ai sensi dell'articolo 14 comma 32 del d.l. 78/2010 e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/04/2013.

Con determinazione del direttore generale n. 94 del 28.05.2013 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della *"Gara per la alienazione ai sensi dell'articolo 14 comma 32 d.l. 78/2010, di quote di partecipazione, in proprietà del Comune di Correggio, corrispondenti al 100% del capitale sociale di En.Cor s.r.l."* a favore di Amtrade Italia società a responsabilità limitata, con unico socio, con sede legale in Gorlago (BG) alla via Tri Plok n. 37, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione registro imprese 03873450161;

In data 27 giugno 2013, con atto rep. nr. 10691, il Comune di Correggio ha ceduto la totalità delle proprie quote della società En.cor s.r.l. a socio unico, alla società Amtrade Italia s.r.l. per € 200.000,00.

Si sottolinea come nel punto 6.c.2.d.3 del bando di gara, la Amtrade srl si era impegnata a sostituirsi nelle garanzie prestate dal Comune a favore delle Banche creditrici di Encor: "si impegna a rilasciare agli istituti di credito, lettere di patronage di contenuto identico quale strumento sostitutivo di quelle rilasciate a suo tempo dal Comune di Correggio in modo che per noi il Comune stesso possa ritenersi sollevato da ogni obbligazione".

* * *

Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza nr. 8, depositata in Cancelleria il 24.01.2014, ha dichiarato il fallimento della società En.cor s.r.l. con sede legale in Correggio RE, via Pio La Torre 18.

Nei confronti di tale fallimento procedevano ad insinuarsi i creditori della fallita Encor srl; tra questi si insinuavano al passivo del fallimento anche la Banca San Felice 1893 Banca Popolare soc. Coop, la Banca

Nazionale del Lavoro e il Banco Popolare, per le rispettive pretese creditorie:

- San Felice 1893 Banca Popolare soc. Coop: *“ammesso il credito di euro 11.520.852,27, in chirografo, come da domanda”*;

- Banca Nazionale del lavoro: *“ammesso per euro 14.136.077,29, categoria chirografari, come richiesto”*;

- Banco Popolare: *“ammesso per euro 3.411.322,39, come richiesto, categoria ipotecari sui seguenti beni immobili: a): terreno via fossa faiella, foglio n.66 mappale n.154, ipoteca grado 1; b): terreno via fossa faiella, foglio n.66 mappale n.171, ipoteca grado 1; c): terreno via fossa faiella, foglio n.66 mappale n.179, ipoteca grado 1; ammesso per euro 1.032.244,47=, categoria chirografari, come richiesto”*.

In data 17-21 gennaio 2014, San Felice 1893 Banca Popolare soc. Coop conveniva in giudizio il Comune di Correggio per le lettere di patronage emesse in favore di En.cor s.r.l. formulando domanda di condanna al pagamento per totali € 10.718,128,34 (causa iscritta al RG. 446/2014 del Tribunale di Reggio Emilia).

In data 9 – 10 aprile 2014, la Banca Nazionale del Lavoro conveniva in giudizio il Comune di Correggio per le lettere di patronage emesse in favore di En.cor s.r.l. e per altri asseriti crediti, formulando domanda di condanna al pagamento per totali € 14.136.077,28 (causa iscritta al R.G. 2626/2014 del Tribunale di Reggio Emilia). Con sentenza parziale in data 29/10/2015, il Tribunale di Reggio Emilia rigettava la preliminare eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Comune convenuto. La sentenza parziale veniva impugnata in appello. Con ordinanza in data 25/10/2016 la Corte di Appello di Bologna dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione promossa.

In data 30 dicembre 2016 la Giunta Comunale, con proprio atto n. 119 del 13.12.2016, ha provveduto a ricorrere avanti alla suprema corte di Cassazione avverso e per l'impugnazione della sentenza non definitiva n. 1481/2015 (n. rep. 3511/2015) del Tribunale di Reggio Emilia, resa nella persona del giudice dott. Matteo Marini (giudizio civile n. 2626/2014 r.g.), ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata in data 29.10.2015.

In data 13 -18 febbraio 2015, il Banco Popolare società cooperativa, conveniva in giudizio il Comune di Correggio per le lettere di patronage emesse in favore di En.cor s.r.l. formulando domanda di condanna al pagamento per complessivi € 4.425.849,40 (causa iscritta al R.G. 912/2015 del Tribunale di Reggio Emilia).

* * *

Con sentenza n. 946/2016 del 17.06.2016, il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Correggio e ha condannato lo stesso a corrispondere a San Felice Banca Popolare soc. Coop la somma di € 10.816.551,28 a titolo di risarcimento danni da responsabilità contrattuale, le spese legali in complessivi € 80.000,00 oltre al rimborso delle spese generali (15%) oltre C.P.A. ed IVA.

La sentenza veniva tempestivamente impugnata avanti la Corte di Appello di Bologna.

* * *

Con sentenza n. 987/2016 del 24.06.2016, il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Correggio e ha condannato lo stesso a restituire a favore del Banco Popolare soc. coop. la somma di € 4.006.928,00, oltre agli interessi moratori convenzionali sulla somma di € 3.000.000 a decorrere dal 16 dicembre 2011 e su € 1.006.928,00 con decorrenza 10

dicembre 2013, oltre al rimborso delle spese legali per € 47.000,00 oltre al rimborso delle spese generali (15%) oltre C.P.A. ed IVA.

La sentenza veniva tempestivamente impugnata avanti la Corte di Appello di Bologna.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28 luglio 2016 si è provveduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio da sentenze esecutive ed al loro finanziamento.

Con la successiva delibera 62 del 28/07/2016, si approvava la variazione al bilancio di previsione 2016/2018 e la contestuale attestazione degli equilibri, con copertura dei debiti fuori bilancio da sentenze per € 14.823.478,03 di parte capitale.

Il Comune, con propria delibera n. 60 del 28/07/2016, ha ritenuto che “i finanziamenti alla ex partecipata En.cor srl, garantiti dall'Amministrazione comunale, erano destinati alla realizzazione di investimenti, tra i quali impianti a fonte rinnovabile, come previsto dai piani industriali e dallo stato passivo del fallimento”. Tali finanziamenti, erogati dagli Istituti di Credito a favore di En.cor e garantiti dalle citate patronage rilasciate dal Comune, sono stati utilizzati per realizzare opere pubbliche a beneficio della comunità. Si pensi, ad esempio, alla scuola elementare San Francesco, Centro sociale XXV Aprile, pannelli e impianti fotovoltaici, oltre ad altri investimenti pubblici.

Tale assunto sopra richiamato (“i finanziamenti alla ex partecipata En.cor srl, garantiti dall'Amministrazione comunale, erano destinati alla realizzazione di investimenti, tra i quali impianti a fonte rinnovabile, come previsto dai piani industriali e dallo stato passivo del fallimento”) deve ritenersi fondato sui principi contabili vigenti.

In particolare, si fa riferimento al principio contabile 4.2 punto 5.5, che prevede che: nel caso in cui un ente subentri al debitore originario di una passività finanziaria già in essere, facendosi carico del rimborso per capitale e interessi, l'operazione è considerata come un trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del debitore originario ed il relativo mandato è commutato in quietanza di entrata nel proprio bilancio, imputando l'entrata tra le accensioni di prestiti.

Sul punto, il Comune ha chiesto un parere a “IFEL Fondazione ANCI – Istituto per la Finanza e l'Economia Locale” che ha confermato l'assunto.

In particolare, secondo l'opinione di tale autorevole istituzione: “il riconoscimento del debito fuori bilancio riguarda, come detto, sentenze relative al rimborso di prestiti contratti da una società totalmente partecipata e assistiti da lettere di patronage forte per la realizzazione di investimenti nel campo di tecnologie innovative per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Dall'oggetto del riconoscimento appare fuori dubbio che si tratti di investimenti, come evidente anche dal patrimonio della società partecipata. Ne consegue, quindi, che l'Ente può legittimamente utilizzare risorse in parte capitale a copertura di tali passività”.

* * *

Con delibera n. 89/2016 – notificata al Comune di Correggio in data 12/10/2016 - la Corte dei Conti, sezione di controllo per l'Emilia Romagna, ha svolto osservazioni al bilancio del Comune (consuntivo 2015 e sulle mancate allocazioni dei fondi rischi nel bilancio 2012) e, in particolare, alle modalità con le quali è stato riequilibrato a seguito dell'iscrizione, tra le passività, del debito derivante dalle citate pronunce del Tribunale di Reggio Emilia. Nel dettaglio, la Corte ha assunto che: “Detto piano, tuttavia, qualifica il conseguente debito come spesa in conto capitale (al netto delle spese per costi legali ed interessi di mora, che vengono considerate di parte corrente) e ne programma la copertura con risorse di parte capitale. Poiché, in realtà, tale debito non può correttamente considerarsi di parte capitale, in quanto al pagamento non corrisponde un aumento patrimoniale a favore dell'Ente, vi è stata la violazione del disposto di cui all'art. 193 tuel, espressamente richiamato dall'art. 194 citato, in forza del quale per ripristinare il pareggio di bilancio mediante piano triennale possono essere utilizzate entrate in conto

capitale solo con riferimento a squilibri di parte capitale”.

Nonostante la fondatezza delle considerazioni espresse dal nostro Ente, il Comune ha messo in campo molteplici iniziative, per supportare e rafforzare ulteriormente la decisione di utilizzare, almeno parzialmente, risorse di parte capitale per la copertura dei citati debiti, cercando al contempo di fare ogni sforzo per liberare quante più risorse possibili di parte corrente sul bilancio 2016/18, senza penalizzare i servizi ai cittadini che caratterizzano il nostro mandato amministrativo. Nello specifico il Comune di Correggio ha svolto le seguenti azioni:

- 1) ha approvato la variazione di bilancio con delibera n. 93 del 30/11/2016, apportando ingenti modifiche rispetto alla variazione del mese di luglio 2016. Nella fattispecie, preso atto delle indicazioni contenute nella delibera 89/2016 della Corte dei Conti, ha innanzitutto provveduto a reperire risorse in parte corrente a copertura della maggior parte degli esborsi;
- 2) ha sottoscritto un accordo transattivo con il Banco Popolare soc. Coop che prevede lo stralcio di una percentuale significativa del debito e, tra le altre cose, la cessione dell'originario credito insinuato nel passivo del fallimento En. Cor che consentirà, definitivamente, all'Ente di sostituirsi alla banca nei diritti da questa vantata nei confronti della procedura fallimentare;
- 3) ha concordato una proposta transattiva con San Felice 1893 Banca Popolare, subordinandone l'efficacia alla condizione sospensiva dell'approvazione, da parte della Corte dei Conti, dei provvedimenti che il Comune di Correggio ha adottato nel termine da questa concesso a seguito dei rilievi sollevati con propria delibera n. 89/2016. L'accordo prevede, tra le altre cose, lo stralcio di parte del debito e la cessione dell'originario credito insinuato nel passivo del fallimento En. Cor che consentirà, definitivamente, all'Ente di sostituirsi alla banca nei diritti da questa vantata nei confronti della procedura fallimentare;
- 4) ha richiesto un parere legale in relazione all'operazione di cessione del credito delle Banche a proprio favore che gli consentirà, una volta divenuto cessionario del credito, di partecipare alla distribuzione dell'attivo del fallimento En.cor.

Di seguito si riportano gli accordi transattivi raggiunti con il Banco Popolare e Banca San Felice, nonché le fonti di copertura:

1) Transazione con il Banco Popolare Soc. Coop.

Con proposta di accordo sottoscritto tra le parti in data 07/12/2016, il Comune di Correggio e il Banco Popolare hanno raggiunto un accordo transattivo, a definizione del contenzioso giudiziario in essere, che contempla i seguenti principi:

- 1) il versamento da parte del Comune a favore del Banco Popolare soc cop, a saldo stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa, della somma di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) onnicomprensiva (anche di interessi, spese legali, spese di registro, e quant'altro) alle seguenti scadenze:
 - 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) entro e non oltre la data del 31/12/2016;
 - € 500.000,00 (cinquecentomila/00) entro e non oltre la data del 31/12/2017;
 - € 500.000,00 (cinquecentomila/00) entro e non oltre la data del 31/12/2018;
- 2) la compensazione tra le parti delle spese legali, di tutti i gradi di giudizio, nonché l'abbandono della causa di appello relativa all'impugnazione della sentenza n. 987/2016, pendente avanti la Corte di Appello di Bologna;
- 3) la cessione, a favore del Comune, dell'intero credito vantato dal Banco Popolare nei confronti della procedura fallimentare Encor, oggetto di insinuazione al passivo del fallimento. Il Banco Popolare si impegna a rilasciare ogni autorizzazione e consenso affinché il Comune si possa surrogare e/o sostituire a tutti i suoi diritti nei confronti della procedura fallimentare. In ogni caso la Banca si impegna a fare tutto quanto nelle sue possibilità affinché il Curatore del Fallimento

En.cor provveda, ex art. 115 L.F., alla rettifica formale dello stato passivo del Fallimento.

4) con l'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione della scrittura privata, le parti si dichiarano pienamente soddisfatte, riconoscendo che la transazione ha effetto preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle pretese e contestazioni, e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente - per nessuna ragione, titolo o causa - in relazione alle circostanze oggetto di causa.

L' accordo, così riassunto, ha ricevuto il parere favorevole da parte sia del Collegio dei Revisori, sia del legale dell'Ente.

In particolare, la cessione del credito vantato dal Banco Popolare consente all'Ente di divenire cessionario di un credito chirografo di € 1.032.244,47 e di un credito privilegiato ipotecario, vantato dalla Banca stessa nei confronti della procedura fallimentare, di € 3.411.322.

Si ribadisce che per la conclusione positiva dell'accordo sopra descritto si farà ricorso per € 1.500.000 all'avanzo di amministrazione 2015 e per € 1.000.000 a risorse di parte corrente, senza ricorrere in alcun modo a risorse di parte capitale, escludendo ogni tipo di alienazione sia patrimoniale sia finanziaria.

Con atto pubblico a ministero della dott.ssa Maura Manghi, Notaio in Reggio Emilia, in data 19/12/2016, è stato stipulato l'atto di cessione del credito a favore del Comune.

2) Transazione con San Felice 1983 Banca Popolare

Le parti hanno prima condiviso una proposta di accordo e poi, in data 03/04/2017 - una volta verificatasi la condizione sospensiva a cui era subordinata l'efficacia dell'accordo -, ha sottoscritto un accordo transattivo del seguente tenore:

1) il versamento da parte del Comune a favore della Banca San Felice, a saldo stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa, della somma di € 8.950.000 (ottomilioninovecentocinquantamila/00) onnicomprensiva (anche di interessi e spese legali) alle seguenti scadenze:

- a. € 1.958.528,57 entro 6 mesi dal momento in cui diverrà efficace l'accordo;
- b. € 3.115.501,62 entro e non oltre la data del 31/12/2017;
- c. € 3.875.969,81 entro e non oltre la data del 31/12/2018;

2) l'abbandono della causa di appello relativa all'impugnazione della sentenza n. 946/2016, pendente avanti la Corte di Appello di Bologna;

3) la cessione da parte della Banca San Felice ed a favore del Comune, dell'intero credito vantato nei confronti della procedura fallimentare En.cor ed oggetto di insinuazione al passivo del fallimento per €. 11.520.852 di credito chirografo. In ogni caso la Banca si impegna a fare tutto quanto nelle sue possibilità affinché il Curatore del Fallimento En.cor provveda, ex art. 115 L.F., alla rettifica formale dello stato passivo del Fallimento, dichiarandosi disponibile a rilasciare, in tal senso, ogni autorizzazione e/o consenso necessario;

4) la previsione che, subordinatamente al pagamento tempestivo e integrale delle somme concordate indicate al precedente punto 1), e quindi con l'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione della scrittura privata, le parti si dichiarano pienamente soddisfatte, riconoscendo che la transazione ha effetto preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle pretese e contestazioni, e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente - per nessuna ragione, titolo o causa - in relazione alle circostanze oggetto di causa.

5) rinuncia da parte della Banca a mettere in esecuzione la sentenza n. 946/2016.

L' accordo, così riassunto, ha ricevuto il parere favorevole da parte sia del Collegio dei Revisori, sia del legale dell'Ente.

In data 06/04/2017 il Comune di Correggio e San Felice 1983 Banco Popolare Soc. Coop hanno sottoscritto, avanti un notaio, atto di cessione, a favore del Comune di Correggio, dei crediti insinuati dall'Istituto di credito nel Fallimento En.cor.

La copertura economica, come accertato anche dal collegio dei revisori, che ha espresso il proprio parere favorevole, trova riscontro in complessivi € 2.834.498,38 di parte corrente e di € 6.115.501,62 di parte capitale nel triennio 2016/2018.

Descrizione	Importo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Accordo transattivo San Felice 1893 accordo transattivo Banca Popolare Soc. Coop	€ 8.950.000,00			
Parte corrente		€ 982.558,76	€ 925.969,81	€ 925.969,81
Parte capitale			€ 3.115.501,62	€ 3.000.000,00
Totale copertura		€ 982.558,76	€ 4.541.471,43	€ 4.425.969,81
TOTALE COMPLESSIVO		8.950.000,00		

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 30/11/2016 si è provveduto alla totale copertura dei debiti verso Banco Popolare e verso San Felice 1983 Banca Popolare, sia razionalizzando le risorse di parte corrente negli anni 2016 – 2018, sia ipotizzando alienazioni di beni immobili inseriti nel piano alienazioni approvato con deliberazione consigliere n. 61 del 28/07/2016.

* * *

Con deliberazione n. 13 del 31 gennaio 2017 la Corte dei Conti ha deliberato l'idoneità delle misure correttive adottate dall'Ente, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012.

* * *

Con sentenza n. 1066/2017 del 23.10.2017, il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato il Comune stesso a corrispondere a Banca Nazionale del Lavoro la somma di € 13.393.809,40 oltre a interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento danni da responsabilità contrattuale, la somma di € 742.267,97 oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale e spese legali in complessivi € 68.367,00 oltre al rimborso delle spese generali (15%) oltre C.P.A. ed IVA.

La sentenza veniva tempestivamente impugnata avanti la Corte di Appello di Bologna.

In data 19/12/2017 l'Amministrazione Comune e Banca Nazionale del Lavoro hanno sottoscritto un atto transattivo che prevede i seguenti presupposti:

1) il versamento da parte del comune di Correggio a favore di BNL, a saldo e stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa, della somma di € 10.000.000,00 onnicomprensiva di interessi e rivalutazione alle seguenti scadenze:

a) € 3.000.000,00 (€ tremilioni/00) entro e non oltre la data del 31/12/2017, a condizione che venga sottoscritto entro tale data l'accordo. In ogni caso tale prima rata sarà erogata alla sottoscrizione dell'atto;

b) € 3.000.000,00 (€ tremilioni/00) entro e non oltre la data del 31/12/2018;

c) € 4.000.000,00 (€ quattromilioni/00) entro e non oltre la data del 31/12/2019;

2) Banca Nazionale del Lavoro rinuncia ai propri diritti derivanti dalle lettere di patronage rilasciate a suo favore da parte del Comune di Correggio e riconosciute nella sentenza n. 1066/2017 del Tribunale di Reggio Emilia e, quindi, rinuncia a mettere in esecuzione la medesima sentenza, nonché a pretendere nei confronti del Comune di Correggio qualsiasi diritto connesso al mancato pagamento di alcunché da parte di En.cor s.r.l. e/o derivante dalla citata sentenza n. 1066/2017 del Tribunale di Reggio Emilia.

3) Per effetto della conclusione dell'accordo cui al punto 1), entro i 10 giorni successivi dalla sua sottoscrizione, le parti si obbligano a stipulare, avanti notaio che sarà indicato dal Comune di Correggio, uno specifico contratto avente ad oggetto la cessione dell'intero credito di Banca Nazionale del Lavoro insinuato nel passivo del fallimento En.cor, pari ad € 14.136.077,29, in favore del comune di Correggio. Il trasferimento si intenderà effettuato pro soluto.

Nell'ipotesi in cui il fallimento En.cor effettuerà riparti a favore di Banca Nazionale del Lavoro, questa si obbliga a corrispondere al Comune di Correggio, entro i successivi 7 giorni dall'incasso, le relative somme ricevute.

Banca Nazionale del Lavoro si impegna a prestare ogni adempimento che venga richiesto dal Curatore del fallimento En.cor s.r.l. finalizzato a consentire la rettifica formale dello stato passivo del fallimento e la conseguente attribuzione del riparto dell'attivo a favore del Comune di Correggio.

Banca Nazionale del Lavoro garantisce che il proprio credito insinuato nel passivo del fallimento En.cor s.r.l. è regolarmente iscritto nello stato passivo del medesimo fallimento.

4) Il Comune di Correggio si impegna ad abbandonare il promuovendo giudizio di appello alla sentenza n. 1066/2017 del Tribunale di Reggio Emilia, una volta perfezionato sia l'accordo di cui al punto 1), sia il contratto relativo alla cessione del credito di cui al punto 3). Nel caso in cui, nelle more, la Banca Nazionale del Lavoro si fosse già costituita nel giudizio di appello, questa si impegnerà a dare la propria adesione ad abbandonare tale giudizio, a spese compensate. Il Comune di Correggio si obbliga a rinunciare al giudizio avanti la Corte di Cassazione, relativo alla sentenza parziale n. 1481/2015 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 29/10/2015, e la Banca Nazionale del Lavoro si obbliga, ove necessario, ad aderire a tale rinuncia, a spese compensate.

Le altre spese conseguenti alla sentenza n. 1066/2017 del Tribunale di Reggio Emilia ed all'accordo saranno a carico del Comune di Correggio.

L' accordo, così riassunto, ha ricevuto il parere favorevole da parte sia del Collegio dei Revisori, sia del legale dell'Ente.

Sempre in data 19/12/2017, il Comune di Correggio e Banca Nazionale del Lavoro hanno sottoscritto l'atto di cessione, a favore del Comune di Correggio, dei crediti insinuati dall'Istituto di Credito nel Fallimento En.cor.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 30/11/2017 si è provveduto alla totale copertura dei debiti verso Banca Nazionale del Lavoro, sia razionalizzando le risorse di parte corrente anni 2017 – 2019 ipotizzando per l'annualità 2018 e 2019 alienazioni finanziarie.

La copertura economica dell'accordo transattivo, come accertato anche dal collegio dei revisori che trova riscontro in complessivi € 3.139.586,62 di parte corrente e di € 6.860.413,38 di parte capitale nel triennio 2017/2019.

Descrizione	Importo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Schema di accordo transattivo BNL	€ 10.000.000,00			
Parte corrente		€ 841.729,11	€ 366.587,70	€ 1.931.269,81
Parte capitale		€ 2.430.728,83	€ 2.259.649,52	€ 2.170.035,03
Totale copertura		€ 3.272.457,94	€ 2.626.237,22	4.101.304,84
TOTALE COMPLESSIVO		10.000.000,00		

Quadro riepilogativo delle sentenze e degli accordi raggiunti con le banche.

Accordi transattivi	Importi
Banco Popolare Soc. Coop	€ 2.500.000,00
S. Felice 1893 Banco Popolare soc. coop	€ 8.950.000,00
Banca Nazionale del Lavoro	€ 10.000.000,00
TOTALE	€ 21.450.000,00

Finanziamento	Importi
Parte corrente	€ 10.904.813,83
Parte capitale – alienazioni patrimoniali	€ 6.932.160,30
Parte capitale – alienazioni finanziarie	€ 3.613.025,87
TOTALE	€ 21.450.000,00

* * *

All'esito dei predetti accordi, il Comune di Correggio, a fronte del pagamento della somma di € 21.450.000,00 totali, è divenuta cessionaria dei crediti delle banche cedenti insinuate al passivo del fallimento En.Cor srl per una somma totale di € 30.100.495,76..

Il totale dei crediti insinuati ed ammessi nel passivo del Fallimento En.cor srl - come risulta dallo Stato Passivo del Fallimento En.cor srl reso esecutivo con decreti emessi dal Giudice Delegato del Tribunale di Reggio Emilia in data 14/04/2014, 30/09/2014 e 19/10/2014 - ammonta a € 7.836,94 a titolo di prededuzione, 3.714.135,73 a titolo di crediti privilegiati ed € 26.928.676,33 a titolo di crediti chirografi per un totale complessivo di € 30.650.649,00.

Alla fine dell'anno 2018, a seguito della conclusione di tutti gli accordi transattivi, il Comune di Correggio è divenuto titolare di quasi il 98% del totale dei crediti ammessi nel passivo del fallimento En.cor srl, residuando crediti a favore di terzi estranei al Comune per € 368.796,98, a titolo di creditori privilegiati, e

per € 243.209,75 a titolo di creditori chirografari.

Contestualmente la Procedura Fallimentare non aveva ancora però proceduto alla liquidazione dei beni facenti parte dell'attivo fallimentare.

Il Comune di Correggio, al fine di assumere le necessarie decisioni in ordine alla migliore tutela possibile della propria posizione, ha provveduto a commissionare una perizia di stima dei beni immobili presenti nel fallimento; alla luce della predetta perizia, redatta dall'ing. Alessandro Spallanzani e dal Geom. Francesco Spallanzani, nonché della perizia estimativa dell'attivo, redatta dal Dott. Cristian Poldi Allai, l'attivo patrimoniale della En.Cor. in fallimento veniva stimato in Euro 12.975.915,00.

La liquidazione dell'attivo fallimentare di En.Cor srl, da parte della Procedura Fallimentare, avrebbe necessitato – verosimilmente – di tempi lunghi con conseguente svalutazione dei beni presenti all'interno dell'attivo fallimentare e una riduzione conseguente della somma oggetto di riparto a favore del Comune, in qualità di maggiore creditore della procedura.

Il Comune di Correggio, ha valutato di conseguenza che l'acquisizione, a proprio favore, dell'intero patrimonio (mobiliare ed immobiliare) di En.Cor. avrebbe realizzato un ripristino del valore dei cespiti iscritti a bilancio dell'Ente pari o superiore al valore del patrimonio alienato e da alienare a parziale copertura dei debiti in essere con il Banco BPM, San Felice 1893 Banca Popolare soc. Coop e Banca Nazionale del Lavoro.

Pertanto, il Comune ha chiesto supporto legale in ordine alla possibilità e opportunità di diventare assuntore in un procedimento di concordato fallimentare, ai sensi dell'art. 124 Legge Fallimentare e seguenti, finalizzato ad acquisire i beni mobili e immobili facenti parte dell'attivo del fallimento En.Cor. srl, a soddisfazione della propria posizione creditoria, ricevendo parere favorevole.

Inoltre, secondo un orientamento giurisprudenziale, deve trovare applicazione l'art. 12, comma 1-ter, del Dl. n. 98/11, che prevede *“a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal Patto di stabilità interno, gli Enti territoriali e gli Enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. [...] La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del Demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'Ente”*, mentre, secondo altro recente orientamento, sempre più maggioritario *“La transazione, invece, anche nell'ipotesi in cui conduca, come effetto, all'acquisto di un bene immobile, è un'operazione più complessa, basata su valutazioni di convenienza economica ed amministrativa che vanno oltre il mero valore economico del bene che verrà acquisito, quale prestazione della controparte, dall'ente locale. Valutazioni che coinvolgono anche le probabilità di vittoria del contenzioso in essere, nonché considerazioni sulla portata e sulla rilevanza degli interessi pubblici tendenti alla definizione transattiva di una controversia. Sotto quest'ultimo profilo, il contratto di transazione fa fatica, per sua natura, ad essere assoggettato ai vincoli contenuti nel comma 1-ter dell'art. 12 del decreto-legge n. 98 del 2011. L'acquisto di un bene immobile, infatti, potrebbe essere non strettamente indispensabile ed indilazionabile, ma altamente*

conveniente nel quadro transattivo complessivo. Sotto altro aspetto, anche la richiesta attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio non riesce a trovare piena applicazione alla fattispecie transattiva, posto che, in questo caso, oltre all'ammontare del credito ed al valore del bene immobile da trasferire, vanno valutate le ulteriori reciproche concessioni che definiscono i contenuti dell'accordo transattivo. Tutti elementi che, nel loro complesso, concorrono a definire il quadro di convenienza economica della transazione e, in conclusione, il giudizio circa la presenza di effettivi risparmi di spesa per l'amministrazione stipulante. La Sezione osserva, altresì, come, assoggettare gli accordi transattivi, nell'ambito dei quali vi siano trasferimenti di beni immobili a favore della pubblica amministrazione, all'applicazione dell'art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, ed ai relativi limiti e vincoli, possa produrre effetti contrari al raggiungimento degli stessi obiettivi di contenimento finanziario che la norma in questione vuole perseguire. L'applicazione ai contratti di transazione, infatti, potrebbe impedire il raggiungimento di accordi economicamente convenienti, esponendo l'amministrazione al rischio dell'accoglimento giudiziale delle pretese di controparte. Sulla base delle motivazioni sopra esposte, la Sezione ritiene che la disciplina limitativa, vigente dal 2014, all'acquisto di beni immobili da parte degli enti locali, posta dall'art. 12, comma 1-ter, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, introdotto dall'art. 1, comma 138, della legge di stabilità n. 228 del 2012, non possa trovare diretta applicazione riguardo ai beni immobili acquisiti a seguito della stipula di un contratto di transazione." (Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia – sentenza n. 310/2015).

Per mero scrupolo, preme rilevare che l'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisizione deriva direttamente dalla complessiva operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, come recepita anche dalla Corte dei Conti attraverso le delibere 89/2016 e 13/2017, "analisi rendiconti 2012, 2013" con giudizio positivo sulle modalità adottate dall'Ente, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, "consentendo quindi al Comune di Correggio di reintegrare il proprio patrimonio, al momento della liquidazione di quanto ad esso spettante al termine della procedura fallimentare".

Il Comune ha altresì valutato che l'acquisizione al proprio patrimonio dell'attivo immobiliare del fallimento En.Cor., come elencato e stimato dall'ing. Alessandro Spallanzani e dal Geom. Francesco Spallanzani nella perizia di stima da loro redatta, avrebbe consentito la migliore valorizzazione degli stessi, scongiurando procedure competitive finalizzate alla vendita forzata dei cespiti che – verosimilmente – avrebbero determinato una loro significativa svalutazione.

Pertanto, l'esito della procedura di concordato fallimentare avrebbe consentito di valorizzare maggiormente il patrimonio del fallimento En.cor., determinando un risultato economico a favore del Comune di Correggio, posto anche che: a) il Comune risulta soggetto a procedure ad evidenza pubblica nel momento in cui decidesse di procedere alla successiva vendita dei cespiti acquisiti all'interno del concordato; b) non risulta strettamente necessario che il Curatore del Fallimento procedesse ad un preventivo tentativo di vendita dei beni, in quanto la medesima procedura ad evidenza pubblica verrà attivata dal Comune laddove necessario; c) il Comune risulta essere nella migliore condizione per una

valorizzazione dei beni immobili, avendo la conoscenza e il governo locale del territorio.

Intenzione del Comune di Correggio, quindi, era quella di agire con la sola finalità di limitare il più possibile il danno patrimoniale causato dalla passata gestione della vicenda En.cor. srl, all'interno della quale il Comune aveva conferito valori immobiliari, terreni e fabbricati, per i quali era interesse dell'Ente rientrarne in proprietà, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, aumentare il patrimonio del Comune di Correggio e perseguire in tal modo il correlato pubblico interesse.

Il risultato economico finale della procedura di concordato fallimentare che – come già ricordato – avrebbe consentito l'acquisizione a patrimonio dell'Ente dell'intero attivo della procedura fallimentare, non può essere concretamente comparato con la procedura di liquidazione fallimentare, essendo queste soluzioni alternative, ma dottrina e giurisprudenza concordano sulla maggiore efficienza della prima in termini di possibilità di migliore soddisfacimento economico dei creditori.

In particolare, il Comune ha valutato che tale soluzione può essere eminentemente raggiunta attraverso la formulazione dell'istanza concordataria, cui i beni già facevano all'origine capo, quantomeno come finalità e scopo d'interesse pubblico e generale, espressione del medesimo Ente proponente.

Nel caso di specie, la proposta di concordato fallimentare era da ritenersi oggettivamente conveniente. Tale valutazione di convenienza, infatti, deve basarsi: (a) sulla ragionevole stima delle previsioni di realizzo dei residui attivi, adeguatamente ponderata in considerazione dell'alea che incombe sulle stesse; (b) sulla valutazione prudente dei prevedibili, certi e/o potenziali oneri e/o costi futuri che la Procedura Fallimentare di En.Cor srl deve ancora sostenere da oggi sino al riparto finale; (c) sulla conseguente tutela degli equilibri di bilancio, consentendo di rientrare nella proprietà del patrimonio immobiliare a suo tempo conferito dal Comune all'interno di En.Cor srl; d) sulla previsione dei tempi ancora necessari per pervenire alla chiusura della procedura fallimentare; e) sulla chiusura del Fallimento En.cor srl in tempi brevissimi e non comparabili con quelli di una liquidazione fallimentare; f) sul requisito di certezza che la proposta concordataria offre al ceto creditorio in termini di importi e tempistiche di pagamento.

In tale ipotesi il patrimonio, che così sarebbe rientrato nell'esclusiva disponibilità del Comune, sarebbe composto di cespiti di significativa importanza ed interesse. Tra questi, a mero titolo di esempio, preme indicare:

- a) numerosi pannelli fotovoltaici in funzione, che garantiscono l'erogazione di energia elettrica necessaria ad immobili pubblici, nonché un surplus di produzione che viene immessa nella rete elettrica nazionale e che genera costantemente corrispettivi che verranno quindi incamerati direttamente dal Comune. Tra questi, si segnalano: 1) pannelli installati su centrale EVA, in via Pio la Torre; 2) pannelli installati sulla pensilina IMOSMID presso centrale EVA; 3) pannelli installati su tettoia gassificatori presso centrale EVA; 4) pannelli installati su palazzetto sport, in Piazzale 2 Agosto; 5) pannelli installati su scuola elementare S. Francesco, in via Cesare Zavattini; 6) pannelli installati sui magazzini comunali, in via Mandrio; 7) pannelli installati su edificio presso pista di atletica;

b) terreni di agevole utilizzo o alienabilità quali :

- terreni in prossimità di via Dinazzano (censiti al Foglio Catastale 82, mappali 17-678 e Foglio Catastale 86, mappali 35, 38, 205, 207, 208 e 210) di complessivi 126.702 mq;
- terreni in prossimità di via Gandhi (censiti al Foglio Catastale 64, mappali 16, 20, 22, 23, 34, 174, 175, 176, 177, 233, 240, 244, 246, 305, 392, 402, 404, 452, 453, 454, 455) di complessivi 277.814 mq;
- terreni in prossimità di via Impiccato (censiti al Foglio Catastale 69, mappali 78, 98 e 99) di complessivi 46.105 mq;
- terreni in prossimità di via Fossa Faiella (censiti al Foglio Catastale 66, mappali 154, 165, 169, 171, 179 e 180) di complessivi 19.151 mq;

c) terreno edificabile posto in via Pio La Torre di 2.513 mq;

d) centrale EVA posta in via Pio La Torre, formata da molteplici volumi e spazi che possono essere sia riconvertiti ed utilizzati per servizi a favore della comunità, sia alienati;

e) centrale ad olio esistente in via Mandrio, dotata di area di pertinenza ulteriormente edificabile, di 402 mq;

Il positivo esito della proposta di concordato avrebbe comportato l'estinzione di ogni eventuale pendenza debitoria, esistente nei confronti della procedura fallimentare En.Cor srl, relativamente alla Scuola Comunale San Francesco, posta in via Zavattini (diritto di superficie).

Si consideri, inoltre, che - a conclusione dell'anno 2018 - la liquidità esistente all'interno dell'attivo del Fallimento En.Cor srl ammontava a € 635.619,00.

Posto che, al fine di chiudere il fallimento attraverso la procedura di concordato fallimentare, il Comune di Correggio ha stimato un impegno pari a € 830.000,00 all'interno della procedura fallimentare, al fine di soddisfare, in percentuale, i crediti ammessi nel fallimento come risultanti dallo stato passivo, ulteriori a quelli di cui il Comune è divenuto cessionario, oltre ai costi e alle competenze maturate dalla procedura fallimentare.

La maggior parte dell'esborso economico sopra indicato sarebbe stato di conseguenza compensato dalla liquidità di cui era titolare la Procedura Fallimentare (€ 635.619,00) pari a circa 80% dell'intero esborso, somma che sarebbe stata incassata, e così compensata, da parte del Comune di Correggio a conclusione dell'operazione di concordato fallimentare.

Alla luce di quanto sopra, la differenza tra le somme impegnate dal Comune e la liquidità di cui disponeva la Procedura Fallimentare ammontava a circa € 200.000,00 e che tale somma avrebbe rappresentato l'onere concordatario, quale quota parte dei costi della procedura di concordato fallimentare, effettivamente a carico del Comune.

Alla luce delle sopra elencate valutazioni e considerazioni, con ricorso per Concordato Fallimentare, ai sensi dell'art. 124 Legge Fallimentare, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia, in data 31 dicembre 2018, e successiva memoria modificativa del medesimo ricorso, depositata in data 1° marzo 2019, il Comune di Correggio ha formulato ai creditori del Fallimento En.Cor la già citata proposta

concordataria.

Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto pronunciato in data 18 aprile 2019, sulla base della relazione relativa all'esito delle votazioni redatta dal Curatore del Fallimento, ha dichiarato la avvenuta approvazione della proposta concordataria.

Con decreto del 29 maggio/3 giugno 2019 il Tribunale di Reggio Emilia ha omologato il concordato fallimentare.

Il relativo decreto di omologazione è divenuto definitivo in data 2 settembre 2019, atteso il decorso del termine di legge per la sua impugnazione.

Il medesimo decreto di omologazione prevede che, a seguito dell'adempimento del concordato, il Giudice Delegato del Tribunale di Reggio Emilia provveda ad emettere tutti gli opportuni provvedimenti per il trasferimento delle attività in favore del Comune di Correggio;

Il Curatore del Fallimento, con comunicazione del 27 settembre 2019, ha dato atto dell'adempimento, a cura del Comune di Correggio, di tutti gli obblighi concordatari gravanti sullo stesso in forza della proposta concordataria, ed in particolare del versamento dell'onere concordatario, determinato in Euro 167.710,72.

Pertanto, l'esborso effettivo a carico del Comune (€ 167.710,72.) è stato inferiore a quanto inizialmente preventivato (€ 200.000).

Coerentemente con le previsioni del ricorso per concordato fallimentare, il Curatore del fallimento ha predisposto il progetto di riparto delle somme dovute ai creditori in esecuzione del Concordato definitivamente omologato; il riparto è stato sottoposto all'attenzione del Giudice Delegato per le autorizzazioni previste e, quest'ultimo, con proprio decreto in data 26 settembre 2019, ne ha ordinato il deposito in Cancelleria, dichiarandolo esecutivo ed autorizzando il prelievo delle somme ivi indicate ai fini del pagamento dei creditori.

Il Curatore ha già provveduto al pagamento delle somme predette.

Con decreto in data 24 ottobre 2019, il Tribunale di Reggio Emilia, visto l'art. 136 della legge fallimentare, ha definitivamente dichiarato l'avvenuto trasferimento, in capo al Comune di Correggio, del: a) diritto di proprietà e di superficie di tutti i beni immobili facenti parte dell'attivo del Fallimento En.Cor; b) diritto di proprietà sui beni mobili, iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico, del Fallimento En.cor; c) diritto di proprietà di tutti i beni mobili, attività, diritti e/o ragioni, pure di credito, anche controversi, ivi comprese convenzioni su impianti.

La predetta procedura di concordato fallimentare, pertanto, è giunta correttamente a conclusione e il Comune di Correggio ha raggiunto gli obiettivi che si era preposto con tale iniziativa.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.
--

ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

Il Comune di Correggio detiene una serie di partecipazioni in diversi enti e società che non prevedono funzioni

di controllo ed indirizzo da parte dell'Amministrazione.

Gli organismi partecipati sono considerati strumenti di supporto e promozione dello sviluppo economico locale.

Il settore Bilancio e Finanze supporta il Dirigente dell'Area Amministrativa e il Segretario nell'esercizio del controllo strategico e operativo sulle attività delle società partecipate.

Si riportano di seguito l'elenco della partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Facor s.r.l.	40,00%
Iren Emilia s.p.a.	0,5061%
Lepida s.p.a.	0,0016%
Agac infrastrutture s.p.a.	3,5433%
Piacenza infrastrutture s.p.a.	1,4174%
Centro studio La Cremeria s.r.l.	7,90%
Azienda consortile Act a.r.l.	2,94%
Agenzia per la mobilità di Reggio Emilia	2,94%

Si riportano qui sinteticamente i dati relativi ai bilancio al 31.12.2018:

Denominazione	Risultato di esercizio	Patrimonio netto	Capitale sociale
Facor s.r.l.	31.009	462.968	52.000
Iren Emilia s.p.a.	242.116.000	2.562.3371.000	1.300.931.377
Lepida s.p.a.	538.915	68.351.765	65.526.000
Agac infrastrutture s.p.a.	2.999.727	135.696.558	120.000
Piacenza infrastrutture s.p.a.	491.433	23.164.364	20.800.000
Centro studio La Cremeria s.r.l.	27.6004	466.785	50.000
Azienda consortile Act a.r.l.	306.284	9.963.957	9.406.598
Agenzia per la mobilità di Reggio Emilia	76.521	3.733.045	3.000.000
Acer Reggio Emilia	6.869	37.722.314	2.288.933
Asp magiera Ansaloni	40.184	806.852	616.575

Il valore delle partecipazioni del Comune di Correggio al 31.12.2018 – bilanci 2017 - ammontano ad € 20.162.488 e sono così suddivise:

Denominazione	Patrimonio netto	% di partecipazione	Valore quota
Facor s.r.l.	462.968	40,00%	185.187
Iren Emilia s.p.a.	2.562.3371.000	0,5061%	12.968.160
Lepida s.p.a.	68.351.765	0,0016%	1.093
Agac infrastrutture s.p.a.	135.696.558	3,5433%	4.808.136
Piacenza infrastrutture	23.164.364	1,4174%	328.332

s.p.a.			
Centro studio La Cremeria s.r.l.	466.785	7,90%	36.876
Azienda consortile Act a.r.l.	9.963.957	2,94%	292.940
Agenzia per la mobilità di Reggio Emilia	3.733.045	2,94%	109.751
Acer Reggio Emilia	37.722.314	3,67%	1.384.409
Asp magiera Ansaloni	806.852	5,90%	47.604
TOTALE COMPLESSIVO			20.162.488

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 29.09.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazioni da alienare – determinazioni per alienazione.

Il tale atto il Consiglio Comunale ha deliberato quanto segue: “di procedere all’alienazione della partecipazioni della società Piacenza Infrastrutture s.p.a. – P.I. 01429460338 quote della partecipazione: 1,42% - partecipazione diretta, che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione” – in quanto la società presenta un numero di amministratori (1/uno) superiore al numero dei dipendenti(0/zero) rientrando per tanto nella casistica di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), del T.U.S.P.

La cessione della partecipazioni era già stata deliberata con provvedimento di revisione straordinaria approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 29.09.2017.

In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione e poiché tutti i comuni reggiani soci della società hanno deliberato la cessione delle quote, con atto consiliare n. 33 del 27.04.2018 è stata stipulata una convenzione con la Provincia di Reggio Emilia e i comuni aderenti soci di Piacenza infrastrutture che prevede l’affidamento al Comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome e per conto di tutti i comuni reggiani.

In data 28.06.2018, con determinazione dirigenziale n. 1033, è stata pubblicata la manifestazione di interesse per l’acquisizione delle azioni della società detenute da tutti i comuni reggiani soci rivolta a soggetti pubblici, che ha avuto esito negativo, in quanto non sono pervenute domande nei termini.

In data 11.09.2018, con determinazione dirigenziale n. 11384, si è preso atto dell’esito negativo della procedura e si è prevista la possibilità di procedere con l’esercizio della negoziazione diretta costì come previsto dal consiglio comunale con deliberazione n. 68 del 29.09.2017.

In considerazione della natura interamente pubblica della società in data 13.09.2018 è stato richiesto, tramite lettera trasmessa via pec al Comune di Piacenza, socio di maggioranza della società, l’interesse ad intraprendere una trattativa diretta per l’acquisto dell’intero pacchetto azionario, la richiesta ha avuto un positivo riscontro e sono attualmente in corso le valutazioni per addivenire ad un accordo.

Relativamente a Lepida, il Consiglio Comunale con proprio atto n. 77 del 28.09.2018 ha deliberato il progetto di fusione con la società CUP 2000 per incorporazione e nello stesso atto è stata deliberata la trasformazione in società consortile.

<i>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</i>
--

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione 2019.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	5.908.674,18
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	-
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	18.380.184,15
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	23.440.429,74
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	18.606,22
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	340,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	339.047,15
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di p	1.169.209,52
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	-
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	-
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	-
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	-
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 (1)	-
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019(2)	-
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)	-
	Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) (5)	-
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(-
	Fondo perdite società partecipate(5)	-
	Fondo contenzioso(5)	-
	Altri accantonamenti(5)	-
	B) Totale parte accantonata	-
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
	Vincoli derivanti da trasferimenti	-
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Altri vincoli	-
	C) Totale parte vincolata	-
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	-
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	-
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Utilizzo altri vincoli	-
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	-

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	3.121.250,00	1.000.000,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	-	3.121.250,00	1.000.000,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi e donazioni	(+)	14.486.538,13	14.470.538,13	14.470.538,13
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	952.723,28	888.723,28	888.723,28
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	3.070.351,76	3.070.351,76	3.070.351,76
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	10.586.560,00	3.470.000,00	2.250.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	-
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	-	-	-
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	18.253.057,21	18.202.113,17	18.202.113,17
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	484.000,00	484.000,00	484.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato)	(-)	-	-	-
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato)	(-)	57.262,40	57.262,40	57.262,40
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	17.711.794,81	17.660.850,77	17.660.850,77
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	7.465.310,00	5.591.250,00	3.250.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	3.121.250,00	1.000.000,00	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	-	-	-
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato)	(-)	-	-	-
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	10.586.560,00	6.591.250,00	3.250.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	-	-	-
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	-	-	-
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	-	-	-
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		797.818,36	768.762,40	768.762,40

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del